

N. 49255 Prot. Gen.

N. 45 Prot. Verb.



/eg

## COMUNE DI RAVENNA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1<sup>a</sup> CONVOCAZIONE

SEDUTA PUBBLICA

### OGGETTO

IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2014 E MODIFICA REGOLAMENTO.

L'anno 2014 il giorno **quattordici** del mese di **Aprile** alle ore **14:45**

... omissis ...

### IL CONSIGLIO COMUNALE

... omissis ...

### DELIBERA

1. di determinare, per quanto in narrativa espresso, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 201/2011, le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'IMU (Imposta Municipale Propria), con effetto dal 1.1.2014:

**Aliquota ordinaria: 1,06% per tutti gli immobili ad eccezione di quelli compresi nei punti seguenti:**

- **Abitazione principale e relative pertinenze, categorie catastali A/1-A/8-A/9: Aliquota 0,60%**

Ai sensi dell'art. 13 c. 2 del D.L. 201/11, per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

- **Alloggi regolarmente assegnati dagli ex Istituti Autonomi per le Case Popolari (attuali ACER) e relative pertinenze: Aliquota 0,50%;**

- **Fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze concessi in locazione attraverso l'Agenzia per la Locazione gestita da ACER: Aliquota 0,50%;**  
 L'aliquota va applicata in relazione al periodo di locazione nell'anno.  
 I contribuenti che usufruiscono di tale aliquota ridotta devono presentare a Ravenna Entrate spa, entro il termine previsto per il pagamento della rata di saldo, copia del contratto o autocertificazione sulla modulistica appositamente predisposta (in alternativa alla dichiarazione IMU), inerente il possesso dei requisiti previsti. Eventuali successive variazioni (rinnovo, cessazione, ecc.) comportano la presentazione della documentazione entro lo stesso termine previsto per il pagamento della rata di saldo.
- **Fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze concessi in locazione con contratto regolarmente registrato: Aliquota 1,02%;**  
 L'aliquota va applicata in relazione al periodo di locazione nell'anno.  
 I contribuenti che usufruiscono di tale aliquota ridotta devono presentare a Ravenna Entrate spa, entro il termine previsto per il pagamento della rata di saldo, copia del contratto o autocertificazione sulla modulistica appositamente predisposta (in alternativa alla dichiarazione IMU), inerente al possesso dei requisiti previsti. Resta valida la documentazione già presentata in passato in relazione alla medesima unità immobiliare, qualora permangano le stesse condizioni. Eventuali successive variazioni (rinnovo, cessazione, ecc.) comportano la presentazione della documentazione entro lo stesso termine previsto per il pagamento della rata di saldo.
- **Fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta di primo grado per uso abitazione principale: Aliquota 1,02%;**  
 L'aliquota va applicata in relazione al periodo dell'anno in cui permane tale condizione.  
 I contribuenti che usufruiscono di tale aliquota ridotta devono presentare a Ravenna Entrate spa, entro il termine previsto per il pagamento della rata di saldo, comunicazione sulla modulistica appositamente predisposta, inerente il possesso dei requisiti previsti. Eventuali successive variazioni comportano la presentazione della documentazione entro lo stesso termine previsto per il pagamento della rata di saldo.
- **Unità immobiliari concesse in locazione, a titolo di abitazione principale e relative pertinenze, sulla base dei contratti stipulati secondo le disposizioni previste dall'art. 2 commi 3 e 4 della Legge n. 431/98 (contratti concordati): Aliquota 0,96%**  
 L'aliquota va applicata in relazione al periodo di locazione nell'anno.  
 I contribuenti che usufruiscono di tale aliquota ridotta devono presentare a Ravenna Entrate spa, entro il termine previsto per il pagamento della rata di saldo, copia del contratto o autocertificazione sulla modulistica appositamente predisposta (in alternativa alla dichiarazione IMU), inerente al possesso dei requisiti previsti. Resta valida la documentazione già presentata in passato in relazione alla medesima unità immobiliare, qualora permangano le stesse condizioni. Eventuali successive variazioni (rinnovo, cessazione...) comportano la

presentazione della documentazione entro lo stesso termine previsto per il pagamento della rata di saldo.

- **Fabbricati ad uso produttivo, classificati nel gruppo catastale D: Aliquota 1,00%, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e degli immobili relativi ad impianti per la produzione di energia da fonti non rinnovabili, per i quali si prevede l'applicazione dell'aliquota ordinaria dell'1,06%;**

- **Terreni agricoli: Aliquota 1,00%**

2. di confermare, ai sensi dell'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (e relative pertinenze) dal soggetto passivo, nella misura di euro 200;

3. di dare atto che sono esenti dall'applicazione dell'IMU, agli effetti delle disposizioni di legge richiamate in narrativa, le seguenti tipologie:

- abitazione principale e pertinenze della stessa, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché degli immobili assimilati ad abitazione principale per norma di legge o regolamentare;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011;
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (cd."immobili merce").

4. di modificare il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), approvato con propria deliberazione 46/44879 del 19/04/2012, modificato con proprio atto n. 135/118699 del 25/10/2012, sostituendo il testo dell'articolo 7 "Abitazione principale" del suddetto regolamento con il seguente:

"1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto:

a) da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

b) da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, nella quale abbiano la residenza anagrafica parenti in linea retta di primo grado o il coniuge.”

... omissis ...

\* \* \* \* \*